



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

3° Settore LLPP Tecnico Manutentivo

3° Settore - Servizio LLPP Tecnico Manutentivo

Inserimento N. 24 del 08/04/2021

Ordinanza n. 23 del 12/04/2021

OGGETTO: ATTUAZIONE DI MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AREA DEI LAGHI DI S. ANNA, INTERNA ALLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO

IL RESPONSABILE

- Premesso:
- che nella primavera del 2013 a seguito dei lavori per la “*Realizzazione di un parco fluviale nella cassa di espansione del fiume Panaro - area di laghi di Sant’Anna. 1° stralcio funzionale*” conclusisi nel dicembre 2012, è stata ufficialmente aperta al pubblico l’area naturalistica di proprietà comunale denominata Area 1 di San Gaetano, interna al Sito d’Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale IT4040011 “*Cassa di espansione del fiume Panaro*” (comunemente noto come “*Laghi di Sant’Anna*”),
- che per disciplinarne al meglio la fruizione nel rispetto della tutela della fauna e della flora, d’intesa con il “*Servizio parchi, biodiversità e mobilità sostenibile*” della Provincia di Modena, si è ritenuto opportuno adottare uno specifico provvedimento amministrativo,
- Viste le proprie ordinanze n. 42 del 26 luglio 2013, n. 4 del 24/02/2015 aventi oggetto “*Attuazione di misure per la salvaguardia dell’area di San Gaetano, interna alla cassa di espansione del fiume Panaro*”, attualmente in vigore,
- Ritenuto di doverle sostituire con un nuovo proprio atto ordinatorio che sia ancora più efficace per un corretto utilizzo dell’area,
- Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
- Visto il regolamento delle procedure Sanzionatorie amministrative per la violazione dei regolamenti e delle Ordinanze approvato con delibera di C.C. n. 13 del 28 febbraio 2005,
- Viste le disposizioni legislative vigenti in materia ambientale ed in particolare le Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 in data 7 ottobre 2013 e le Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS IT40400111 “*Cassa di espansione del fiume Panaro*”, adottate con delibera di Consiglio Provinciale n. 223 del 11 dicembre 2013;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08/04/2021 avente come oggetto “*attuazione di misure per la salvaguardia dell’area dei Laghi di S. Anna, interna alla cassa d’espansione del fiume Panaro – linee di indirizzo*”;

ORDINA

l’applicazione delle seguenti misure di salvaguardia nel “*SIC-ZPS IT4040011 Cassa di espansione del fiume Panaro*” (comunemente noto come “*Laghi di Sant’Anna*”) - area di San Gaetano del Comune di San Cesario Sul Panaro:

Disciplina degli accessi e dei parcheggi

1. L'accesso all'area è consentito tutto l'anno, a pedoni, ad animali domestici tenuti al guinzaglio, a ciclisti (anche con bicicletta a pedalata servoassistita) e cavalieri. L'accesso è vietato nel caso di condizioni climatiche avverse, che possano creare pericolo per i fruitori del parco, ovvero in caso di esondazioni del fiume Panaro.
2. L'accesso ai parcheggi è consentito a motocicli e autovetture.
3. E' vietato l'ingresso ad autocarri di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 ed ai veicoli con rimorchio ad eccezione di quelli autorizzati dal competente Settore Tecnico Manutentivo LLPP.
4. Sono esclusi dal rispetto delle limitazione di cui al punto precedente, per l'esclusivo svolgimento dei compiti istituzionali che gli sono propri, la Polizia dello Stato e Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, 118 Pronto soccorso, Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, Servizio Veterinario, Guardie giurate ittico-venatorie, zoofile e ambientali, Nucleo Tutela Ittica di Modena, Provincia, Comuni di San Cesario e Modena, Hera spa, Ditte incaricate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento di sopralluoghi o l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Nei parcheggi è vietato l'uso dei piedi stabilizzatori per gli autocaravan, l'apertura di verande, tavolini e sedie, ombrelloni, tende da campeggio, stazionare con il veicolo mantenendo il motore o eventuali gruppi elettrogeni accesi, nonché accedere con natanti di qualsiasi genere, comprese le barche radiocomandate.
6. E' vietato lasciare parcheggiate le autovetture, in caso di chiusura dell'intera area per condizioni meteorologicamente avverse
7. I parcheggi non sono custoditi ed il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti e furti dei veicoli o di oggetti in essi contenuti.

Fruizione dell'area

8. I velocipedi (biciclette, tricicli, tandem, riscio, biciclette a pedalata servoassistita, ecc.) devono circolare ad una velocità tale da non costituire un pericolo per i pedoni o la fauna e senza danneggiare i percorsi e le aree prative.
9. E' vietato lasciare liberi i cani, che devono essere invece condotti al guinzaglio.
10. I cavalli vanno condotti al passo, transitando in fila indiana, preservando l'incolumità dei pedoni e dei ciclisti e senza calpestare le aree prative. E' vietato trottare o galoppare.
11. In tutta l'area, è vietato il pascolo e l'allevamento brado.
12. In tutti i percorsi esterni ai due parcheggi, e nelle aree verdi, è severamente vietata la circolazione e la sosta con veicoli a motore.
13. E' vietata la circolazione sui percorsi ciclopedonali, di mezzi cingolati o non dotati di pneumatici. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valutare e concedere per motivi contingenti ed eccezionali, l'autorizzazione per tali mezzi, con specifiche prescrizioni nelle modalità d'uso degli stessi.
14. Il Comune non si assume responsabilità né rifonde eventuali danni che si verificassero a persone, animali o cose durante la permanenza nell'area, indipendentemente dall'attività svolta.
15. E' vietato il campeggio e ogni attendamento, compreso l'installazione di Gazebo e similari salvo autorizzati.
16. E' vietata la balneazione.
17. E' vietato gettare oggetti, lavarsi e lavare qualsiasi cosa od animale nei bacini.
18. E' vietata all'interno dell'area l'introduzione e l'uso di natanti di qualsiasi genere, a vela, a remi, o a motore, compreso i giocattoli radiocomandati.
19. Sono vietati altresì gli apparecchi radiocomandati e ciambelle galleggianti di qualsiasi tipo normalmente denominati "*Belly boat*" sia per la pesca in movimento che per altri scopi.

20. Sono vietate le gare ed i combattimenti fra animali.
21. E' vietato il danneggiamento degli arredi, degli impianti e di qualsiasi altro manufatto di proprietà comunale presente nell'area.
22. Sono vietati i giochi di guerra simulata (softair).
23. Sono vietati i concerti e la musica amplificata ad alto volume, gli schiamazzi ed i rumori molesti.
24. E' vietato l'abbandono dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori. In caso di riempimento degli stessi, i rifiuti dovranno essere conferiti nei bidoni o cassonetti posti all'esterno dell'area.
25. E' vietata la collocazione di stendardi, striscioni o insegne, l'affissione di manifesti o cartelli, l'applicazione sui veicoli in sosta di volantini pubblicitari, il lancio dei medesimi, l'effettuazione di propaganda sonora e la pubblicità in genere. L'Amministrazione comunale, per le proprie necessità o in caso di eventi e manifestazioni organizzate/patrociate dal Comune, può affiggere manifesti informativi utilizzando le apposite bacheche.
26. E vietato accendere fuochi in tutta l'area naturalistica di proprietà Comunale;

Attività di pesca

27. La pesca è consentita solo ai possessori di licenza e permesso, salvo i soggetti esentati per legge, nel rispetto delle norme vigenti, del calendario ittico provinciale e dei patti convenzionali eventualmente stipulati con le associazioni legalmente riconosciute per tale attività.
28. E' severamente vietato danneggiare il canneto e la vegetazione in genere per creare dei varchi da cui pescare.
29. L'attività di pesca compresa il *Carp-fishing* può essere praticata solo nei punti individuati lungo i tratti nord, est e sud di bordo lago, nel periodo 15 maggio 30 giugno l'esercizio del Carp - fishing in orario notturno è vietato.
30. In tutto il tratto ovest di bordo lago (fra i segnali direzionali n. 2 e n. 4) l'attività di pesca è vietata.
31. Ogni postazione potrà usufruire di massimo una tenda di dimensioni contenute, che dovranno essere costantemente presidiate da almeno un pescatore.
32. Non possono essere svolte gare di pesca.
33. Dopo il tramonto potrà essere svolta solo pesca senza uccisione "*No-kill*" e con rilascio nel lago del pescato.

DETERMINA

Le seguenti sanzioni amministrative da definirsi in via breve ai sensi dell'art 107 del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali.

- Per la violazione del punto 26 della presente ordinanza si applica quanto previsto dell'art 28 C°1 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Cesario sul Panaro approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr 33 del 16/04/2004 (sanzione minima 77,00 euro sanzione massima 462 euro)
- Chiunque viola uno dei divieti di cui ai punti sopra riportati, è soggetto a una sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma di € 50,00 (sanzione minima 25,00 massima 150,00).
- La violazione ai divieti di cui sopra comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione dell'attività illecita. Fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del C.P., il mancato rispetto di quanto stabilito nella sanzione accessoria, comporta l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.
- Le somme di cui sopra devono essere pagate entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.

- I trasgressori, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in via breve, possono proporre ricorso al Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro.
- Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, e non sia avvenuto il pagamento in via breve, si procederà i sensi dell'art 18 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689.
Il Settore III "*LL.PP. - Tecnico manutentivo*" è incaricato della posa in opera della segnaletica necessaria a rendere manifeste le sopraindicate misure di salvaguardia nell'area di San Gaetano del Comune di San Cesario sul Panaro, interna al SIC-ZPS IT4040011 Cassa di espansione del fiume Panaro (comunemente noto come "*Laghi di Sant'Anna*").
- Gli operatori della Polizia Locale e le altre Forze di Polizia di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, e tutti gli addetti individuati al punto 4 (quattro) per quanto di propria competenza, sono incaricati di vigilare sull'esatta osservanza dell'esecuzione della presente ordinanza.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione Albo Pretorio Comunale, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

San Cesario sul Panaro, 12/04/2021

Il Responsabile
Eugenio Abate

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)